

Proposta di Consiglio Comunale

N° 82 del 19/11/2025

OGGETTO: GC: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2026. I.E

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm.ii. relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02.04.2007, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16/12/2024 di conferma del regolamento e dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2025;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, anche per l'anno 2026, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista nel vigente Regolamento nella misura dello 0,80 punti percentuali determinando, quale soglia di esenzione, l'importo del reddito imponibile pari ad € 15.000,00;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 14, comma 8, del D.lgs. 14.3.2011, n. 23 che stabilisce che, *“le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”*;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 19 novembre 2025 ed è stata oggetto di esame da parte della commissione congiunta “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale” e “Lavori Pubblici, Viabilità, Sicurezza, Legalità, Protezione Civile” in data 2 dicembre 2025;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Partecipazioni, Economato in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti....

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di confermare**, per l'anno 2026, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche stabilita in 0,80 punti percentuali, con una soglia di esenzione del reddito imponibile pari ad € 15.000,00, come previsto nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.04.2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2019;
3. **Di inviare la** presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;
4. **Di dichiarare**, altresì, con apposita votazione palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.